



Comune di Montecorvino Rovella

Provincia di Salerno

Città dell'Astronomia e della Musica

- ALLEGATO "A" -

REGOLAMENTO COMUNALE

CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA'



Art.1

Istituzione e Finalità

1. In attuazione dei Principi Costituzionali sanciti dagli articoli nn. 3 e 51 della Costituzione Italiana, nonché delle disposizioni normative previste dal Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198, ed in attuazione dell'art. 88 comma 3 dello Statuto comunale, modificato con delibera n° 29 del 04/08/2014 presso il Comune di Montecorvino Rovella, è istituita la Consulta per le Pari Opportunità (CPO).

2. La Consulta ha il compito di promuovere e coordinare le azioni volte ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna, nonché di prevenire e rimuovere le discriminazioni multiple ed i pregiudizi attinenti al sesso, alla razza, al colore, alle origini etniche e sociali, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla religione o ad altre convinzioni, alle opinioni politiche e ad ogni altro genere di opinione, all'appartenenza ad una minoranza, al patrimonio, alla nascita, all'handicap, all'età, all'orientamento sessuale, ed allo stato economico e sociale.

3. La consulta ha sede presso il Palazzo Municipale.

Art.2

Funzioni

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo e svolge attività di supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di pari opportunità attribuite alla competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.

2. La Consulta prende a riferimento della propria attività la normativa nazionale vigente in materia, ed opera mediante l'attuazione di "Azioni positive" ai sensi D. lgs. 198/2006 e ss. ed in conformità con i principi contenuti nella L.R. 23/02/87 n°14 e nella Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, attuando in particolare gli obiettivi di:



- a) valorizzare il ruolo e le istanze femminili nella esplicazione di una più consapevole attività politica;
- b) potenziare le soggettività femminili attribuendo poteri e responsabilità alle donne;
- c) favorire e garantire lo scambio di buone pratiche fra le rappresentanze femminili delle realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro.

3. La Consulta, a tal fine, espleta anche una funzione di raccordo con tutti gli organismi che operano nel settore, con gli amministratori ed in particolare con le donne elette nelle istituzioni.

4. La Consulta esercita le proprie funzioni consultive e propositive in piena autonomia, opera in stretto rapporto con le Istituzioni dello Stato, Regioni, Provincia e Comuni e con altri Enti Pubblici e del Privato Sociale.

Art. 3 Competenze

1. La Consulta, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alle attività dell'Amministrazione:

- a) promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
- b) ha facoltà di emettere pareri, qualora richiesti, sugli atti di competenza del Consiglio, quando questi abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

c) propone al Consiglio ed alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, culturale e professionale;

d) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio, anche attraverso incontri, l'organizzazione di convegni, pubblicazioni e workshop;

e) valuta lo stato di attuazione delle Leggi statali e regionali nella provincia, con riguardo alla condizione femminile;



Comune di Montecorvino Rovella

Provincia di Salerno

Città dell'Astronomia e della Musica

f) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

g) evidenzia le problematiche legate all'inserimento della donna nel mondo del lavoro, correlate anche alle implicazioni ed alle esigenze della famiglia promuovendo azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile;

h) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;

i) promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo;

j) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, regionale, nazionale e comunitario, rendendo operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere ed agevolando scambi di esperienze e di elaborazioni.

l) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere.

2. La Consulta predispone una relazione annuale sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa al Sindaco ogni anno entro il 31 dicembre, per essere discussa in Consiglio Comunale, che ne prende atto, entro 60 giorni.

La relazione al Consiglio Comunale viene illustrata dal Presidente della Consulta.



Art. 4

Composizione e Costituzione

1. La Consulta è composta di diritto dal Sindaco, dall'Assessore o dal/lla delegato/a per le pari opportunità, da un rappresentante della minoranza consiliare, e da componenti esterne/i, pari a 6 unità.

I componenti saranno scelti sulla base delle candidature presentate (non più di 2) da parte di associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, del mondo della scuola operanti nel territorio comunale, individuando tra i loro iscritti persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psico-pedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'istruzione dell'ambiente, delle comunicazioni sociali e di ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Consulta.

Sono scelti altresì, cittadine/i residenti nel Comune di Montecorvino Rovella che possiedono competenza ed esperienza relativamente alle pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, sanitario, artistico, sociale, lavoro, educativo) o che comunque abbiano un interesse personale alle relative tematiche.

2. Le proposte delle candidature devono essere presentate a seguito di avviso pubblico, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e tali domande devono essere corredate da un curriculum personale, che evidenzi le competenze, i titoli professionali, l'esperienza e l'interesse.

3. Le Associazioni e le altre libere forme associative devono risultare essere iscritte nell'apposito "Albo comunale delle Associazioni".

4. L'ufficio competente, con il supporto del delegato/a alle Pari opportunità, svolge la verifica dei requisiti di ammissibilità e dei relativi curriculum e predispone un elenco delle candidature da presentare alla Giunta comunale per definire all'unanimità le 6 candidature che, verranno successivamente nominate da apposita deliberazione.

5. Nella composizione della Consulta, deve essere garantita la presenza di almeno 2/3 di donne.



Art. 5

Insedimento e durata

1. Il Sindaco convoca la prima riunione della Consulta entro 15 giorni dalla costituzione.

2. La Consulta resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale con proroga delle funzioni fino alla nomina della nuova Consulta.

Nella prima riunione, Presieduta provvisoriamente dal Sindaco o dal componente di diritto con delega alle pari opportunità, senza diritto di voto, viene eletto il Presidente e il Vice-Presidente, funge da segretario il componente più giovane.

Viene eletto, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice-Presidente tra coloro che risultano aver ottenuto più voti.

Art. 6

Presidente e Vice- Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca e la Presiede coordinandone l'attività; può designare anche un singolo componente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni.

2. Il Presidente cura che l'attività della Consulta sia diretta:

- a) al migliore raggiungimento dei fini istituzionali, come previsto per legge;
- b) all'attuazione delle iniziative decise dalla Consulta;
- c) ad assicurare i rapporti con gli altri organi della Provincia, con gli organi delle Regioni, con Enti ed Associazioni.

3. Il Presidente può convocare "ad horas" la Consulta per gravi motivi.

4. Il Vice-presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.



Art.7

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta si riunisce, di norma, ogni 45 giorni e, comunque, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta al Presidente di almeno un quinto dei componenti.
2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno ventiquattro ore prima.
3. Un Terzo dei componenti della Consulta può, in apertura di seduta, chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti ed assume le sue decisioni con voto palese.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di un terzo dei componenti della Consulta; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La Consulta può determinare per le sue attività l'articolazione in Gruppi di lavoro. Ai lavori possono essere invitati, altresì, a partecipare a titolo consultivo e senza diritto di voto, i componenti della Giunta e le Consiglieri elette nel Consiglio comunale.
6. Delle sedute della Consulta redatto un sommario verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario facente funzioni, che deve essere letto, approvato e sottoscritto in apertura della seduta successiva. Copia del verbale deve essere depositata agli atti per la consultazione da parte dei componenti.



Art. 8

Dimissioni-decadenza-cessazione

1. La carica da componente della Consulta cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) cessazione.
- d)

2. Le dimissioni devono essere presentate al Presidente per iscritto.

3. La decadenza si verifica nel caso in cui un componente risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare. In tal caso il Presidente ne richiederà la sostituzione interessando, al riguardo, il Sindaco, o il delegato/a alle pari opportunità che, provvederà alla scelta del nuovo componente tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed inserito nell'elenco depositato presso l'Ufficio competente. La Giunta Comunale provvederà successivamente a deliberare.

Art.9

Struttura

1. La Consulta , nel suo funzionamento è supportata dal personale in servizio presso l'Ufficio di Segreteria Comunale.

2. La partecipazione ai lavori della Commissione, sia da parte dei componenti, sia da parte del personale comunale addetto, è gratuita.

Art.10

Norma Transitoria

1. Il procedimento finalizzato alla costituzione, per la prima volta, della Consulta, deve essere attivato entro 30 gg. dalla esecutività del presente regolamento.